

Decreto del 7 ottobre 2011 - Min. Economia e Finanze

Individuazione delle modalita' e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 11 ottobre 2011

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Soggetti tenuti al pagamento

Articolo 2

Art. 2 Modalita' e termini di pagamento anno 2011

Articolo 3

Art. 3 Termini di pagamento anno 2012 e successivi

Articolo 4

Art. 4 Adeguamento dei sistemi e delle modalita' di pagamento

Articolo 5

Art. 5 Istituzione del codice tributo

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 11 ottobre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto il comma 21 dell'art. 23 del predetto decreto, con il quale, a decorrere dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e' stata introdotta un'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare il provvedimento attuativo previsto dal citato art. 23, con il quale sono individuati modalita' e termini per il pagamento di detta addizionale, anche diverse da quelle attualmente utilizzate per il versamento delle tasse automobilistiche regionali, che garantiscano la destinazione delle somme al bilancio dello Stato;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Soggetti tenuti al pagamento

In vigore dal 11 ottobre 2011

1. A decorrere dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, e' dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, introdotta dall'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma precedente.

3. Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1.

4. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma 1 e' dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Modalita' e termini di pagamento anno 2011

In vigore dal 11 ottobre 2011

1. Per l'anno 2011 l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il versamento dell'addizionale e' effettuato esclusivamente con le modalita' previste dall'[art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo [art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Termini di pagamento anno 2012 e successivi

In vigore dal 11 ottobre 2011

1. Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Adeguamento dei sistemi e delle modalita' di pagamento

In vigore dal 11 ottobre 2011

1. Al fine di prevedere il pagamento contestuale della tassa automobilistica e dell'addizionale erariale, con riversamento diretto della quota addizionale al bilancio dello Stato, con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono individuate le tempistiche e i criteri di adeguamento, anche progressivi, e in ogni caso senza maggiori oneri per la finanza pubblica e per i cittadini, ai sistemi e alle modalita' di pagamento individuate dai singoli Enti impositori per il versamento della tassa automobilistica.

2. Nelle more dell'attivazione delle ulteriori modalita' di pagamento, ai sensi del decreto di cui al comma 1, il versamento dell'addizionale e' comunque effettuato con le modalita' previste all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Istituzione del codice tributo

In vigore dal 11 ottobre 2011

1. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono individuati i codici per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica con le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)
